

Che cosa dicono il contratto e la giurisprudenza

Quando il lavoratore si ammala in vacanza

Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio, che si verifichino nel corso delle stesse e che siano stati dai lavoratori immediatamente denunciati all'impresa

a cura del **Servizio legale nazionale FABI**

Domanda

D

Sono una collega di una piccola banca popolare del sud Italia, da poco tempo iscritta alla FABI. Vorrei sapere se, nel caso mi ammala durante le ferie, perderò il diritto alle stesse. Qualcuno mi ha detto che le ferie sono sospese in caso di malattia, altri mi hanno invece riferito diversamente. Mi date Voi una risposta certa? In attesa, porgo i migliori saluti.

Risposta

R

Segnaliamo che la Corte Costituzionale, con sentenza del 30 dicembre 1987 n. 616 e sentenza 19 giugno 1990 n. 297, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.2109 c.c., nella parte in cui non prevedeva che la malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospenda il decorso.

Quindi, la Somma Corte ha stabilito una volta per tutte il principio generale secondo il quale la malattia sospende il decorso del periodo di ferie.

Tuttavia, la giurisprudenza successiva ha in qualche modo temperato la portata generale della sopraccitata massima, individuando alcune eccezioni.

Si sono, infatti, succedute dal 1994 al 1997 diverse sentenze di Cassazione, che affermavano che lo stato di malattia non aveva un valore sospensivo assoluto e che, quindi, il datore di lavoro poteva provare l'eventuale carattere lieve dell'evento morboso, tale da non compromettere la fruizione delle ferie. Nello stesso periodo, però, si sono avute anche sentenze di Cassazione che hanno ribadito che qualsiasi malattia insorta durante il periodo feriale aveva la facoltà di sospendere lo stesso.

In questi casi di conflitto interpretativo all'interno della giurisprudenza della Cassazione, la Suprema Corte compone lo stesso attraverso le Sezioni Unite che, infatti, con sentenza del 1998 n.1947 hanno accolto l'indirizzo maggioritario più restrittivo e limitato la portata dell'effetto sospensivo delle ferie alle sole malattie che risultino incompatibili con



il godimento del riposo feriale.

Quanto detto sopra comporta, quindi, che è onere del datore di lavoro provare in giudizio la compatibilità della malattia con il godimento delle ferie ed è il giudice che deve valutare concretamente e liberamente caso per caso. Infatti, laddove alcuni contratti collettivi di lavoro hanno tentato di inserire clausole che collegavano l'effetto sospensivo della malattia alla sola durata dell'evento morboso (più di 14 gg.), sono state dichiarate nulle, poiché in contrasto con l'art. 2109 c.c. e con l'art.36 della Costituzione (vedasi Cassazione n.15768 del 2000).

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che, poiché la sospensione delle ferie e la conversione delle stesse in un periodo di malattia decorre dalla data di conoscenza da parte del datore di lavoro della comunicazione dello stato di malattia, effettuata dal lavoratore (certificazione medica), dovrà essere interesse specifico del dipendente attivarsi affinché il certificato medico pervenga quanto prima possibile alla banca (si veda a tal proposito la Circolare Inps del 17 maggio 1999, n.109, che sostiene che gli eventuali giorni che precedono la data di ricezione della comunicazione del dipendente

malato, anche se compresi nel periodo certificato, sono imputabili a ferie e non a malattia).

Nella stessa circolare sopra richiamata, l'Inps ha stabilito che il datore di lavoro che intenda verificare l'effettiva incompatibilità della malattia, deve fare richiesta alla Asl o allo stesso Inps di una visita di controllo, con la precisazione espressa che trattasi di malattia insorta durante le ferie e per la quale si intende verificare la sussistenza delle condizioni per ritenere interrotte le ferie.

Ovviamente, se il datore di lavoro non richiede visita di controllo, il periodo feriale risulta automaticamente interrotto.

Infine, vogliamo ricordare che, in caso di sospensione delle ferie per malattia, il lavoratore non può autonomamente prolungare il periodo feriale, ma – al contrario – deve obbligatoriamente riprendere il lavoro alla fine della malattia, per non incorrere in gravissime sanzioni disciplinari.

CHE COSA DICE IL CCNL DEL CREDITO

Il CCNL del credito, all'art. 49 -Ferie- punto 14, ha risolto attraverso la contrattazione collettiva tutti i punti di dubbia interpretazione sopra citati, stabilendo che: "Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse, che siano stati dal lavoratore/lavoratrice immediatamente denunciati all'impresa".

CORTE COSTITUZIONALE Sentenza del 30 dicembre 1987 n.616 (omissis)

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui

Spett.le
La Voce dei Bancari
Mensile di FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani
Via Tevere n. 46 – 00198 Roma

Data

Il/La sig./sig.ra
..... iscritto/a
alla FABI (tessera n°), pone un quesito
sul seguente argomento inerente al proprio rapporto
di lavoro:

.....
.....
.....
Allega copia della normativa convenzionale di riferimento.

Firma del lavoratore

Informativa e richiesta di consenso a norma del d.lgs. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). I dati della presente scheda saranno oggetto di trattamento informatico e manuale da parte della rivista "La Voce dei Bancari" per le seguenti finalità: a) analisi giuridico-legale; b) risposta al quesito; c) pubblicazione in forma anonima sulla rivista "La Voce dei Bancari" del quesito e della risposta. Titolare del trattamento dei dati è la rivista "La Voce dei Bancari" e responsabile è il Direttore della rivista, Paolo Panerai. Le chiediamo di prestare il consenso per il trattamento dei dati anche sensibili contenuti nella presente scheda e nell'allegato promemoria, per finalità editoriali relativamente alla pubblicazione di quesiti e di risposte su "La Voce dei Bancari".

Firma del lavoratore

N.B. Si informano i lettori che la Redazione si riserva di rispondere e di pubblicare solo i quesiti e le risposte di interesse generale

non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria
il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI